

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 giugno 1999, n. 0192/Pres.

**Legge regionale 13/1998, articolo 16, comma 1.
Regolamento per la determinazione dei criteri e delle
modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a
favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali
contenenti amianto.**

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento individua, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.

Articolo 2
(Misura del contributo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 75% (settantacinque per cento) della spesa ritenuta ammissibile a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100% (cento per cento) della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiale contenente amianto, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusi gli eventuali relativi oneri di trasporto e smaltimento. ⁽¹⁾

(1) Comma sostituito da art. 1, D.P.Reg. 9/3/2004, n. 058/Pres. (B.U.R. 7/4/2004, n. 14).

Articolo 3
(Interventi ammessi)

1. I contributi possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di

smaltimento siano posteriori alla data di presentazione dell'istanza contributiva.

Articolo 4 (Beneficiari)

1. Possono presentare istanza di concessione contributiva tutti gli Enti pubblici e gli Enti pubblici economici⁽¹⁾.

(1) Aggiunte parole da art. 2, D.P.Reg. 9/3/2004, n. 058/Pres. (B.U.R. 7/4/2004, n. 14).

Articolo 5 (Presentazione della domanda)

1. Le domande devono essere presentate alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

1) relazione tecnica dell'Azienda per i servizi sanitari competente predisposta, in alternativa:

a) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257 con la valutazione del rischio mediante indice VERSAR, attestante la situazione di pericolosità del manufatto con amianto;

b) su richiesta del beneficiario;

2) relazione dettagliata dell'intervento e preventivo di spesa particolareggiato;

3) dichiarazione del legale rappresentante o del responsabile del procedimento riguardo l'uso dell'edificio pubblico e/o locale aperto al pubblico e di utilizzazione collettiva con indicazione dettagliata dell'età media delle persone soggette abitualmente al rischio ed il tempo medio di esposizione per frequentazione, obbligatoria o meno, dell'immobile oggetto dell'intervento.

2. In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Sono considerate valide le domande già presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13; eventuali integrazioni saranno direttamente richieste agli Enti richiedenti dalla Direzione regionale dell'ambiente.

Articolo 6 (Criteri di priorità)

1. Sarà accordata priorità nella concessione del contributo a quelle istanze che presentano un più elevato

oggettivo rischio per la salute, dovuto alla situazione di fatto, desunto dalla relazione tecnica della competente Azienda per i servizi sanitari, nonché dalla valutazione dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, numero 3.

Articolo 7

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Per le modalità di concessione ed erogazione del contributo trovano applicazione le norme della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).⁽¹⁾

(1) Comma sostituito da art. 3, D.P.Reg. 9/3/2004, n. 058/Pres. (B.U.R. 7/4/2004, n. 14).

2. Ai fini dell'erogazione⁽¹⁾ del contributo, sarà richiesta ogni ulteriore documentazione prevista dalle norme di legge, ed in particolare l'approvazione dell'Azienda per i servizi sanitari del piano di lavoro, di cui all'articolo 34 della legge 277/1991.

(1) Sostituite parole dal DPGR 14 dicembre 1999, n. 0398/Pres. (B.U.R. 9.2.2000, n. 6).

Articolo 8

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.